



Città di MODUGNO

(Città Metropolitana di Bari)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONSULTA GIOVANILE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.18 del 24/06/2019

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE GIOVANILE DELLA CITTÀ DI MODUGNO

SOMMARIO

TITOLO I – ISTITUZIONE E FINALITÀ

Articolo 1 – Istituzione

Articolo 2 – Finalità, compiti e funzioni

TITOLO II – LA CONSULTA

Articolo 3 – Organi

Articolo 4 – L'Assemblea

Articolo 5 – Attribuzioni dell'Assemblea

Articolo 6 – Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario

TITOLO III – FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE

Articolo 7 – Convocazione dell'Assemblea

Articolo 8 – Sedute e validità

Articolo 9 – Validità delle deliberazioni

Articolo 10 – Modificazioni dello Statuto

TITOLO IV – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Articolo 11 – Trattamento dati personali

Articolo 12 – Internet, media e social network

Articolo 13 – Disposizioni finali

TITOLO I – ISTITUZIONE E FINALITÀ

Articolo 1 – Istituzione

1) Il Comune di Modugno promuovendo il valore costituzionalmente protetto dell'identità personale, riconosciuto e garantito dalla Repubblica italiana nell'articolo 2 della Costituzione, dà vita ai sensi dell'art. 42 del proprio Statuto ad una consulta giovanile che consenta al singolo di svolgere la propria personalità anche nelle formazioni sociali territoriali.

Articolo 2 – Finalità, compiti e funzioni

1) La Consulta ha come obiettivo primario quello di coadiuvare l'Amministrazione Comunale, con la quale collabora lealmente e fattivamente, nel rappresentare le necessità della comunità giovanile di Modugno.

2) La Consulta svolge funzioni consultive e propositive. E' suo compito:

a) favorire il confronto e la collaborazione tra associazioni, enti, gruppi e cittadini per sviluppare la comprensione dei valori che caratterizzano l'età giovanile, il rapporto con il territorio e ed i beni comuni;

b) fornire se richiesti pareri, non obbligatori né vincolanti, sugli atti dell'Amministrazione Comunale che riguardano le tematiche giovanili;

c) elaborare documenti, proposte e progetti da sottoporre all'Amministrazione Comunale inerenti le tematiche giovanili, tramite i quali concorrere alla definizione delle politiche giovanili;

d) promuovere dibattiti, ricerche ed incontri inerenti le tematiche giovanili;

e) favorire il raccordo tra le realtà locali di ambito giovanile e le istituzioni;

f) promuovere rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale, con le Consulte ed i Forum presenti nelle altre regioni e si raccorda con il livello nazionale ed internazionale.

3) Non sono vincolanti per l'Amministrazione comunale gli eventuali pareri, proposte e progetti espressi dalla Consulta. Dei pareri, tuttavia, deve essere data menzione negli atti deliberativi comunali ai quali si riferiscono per oggetto e materia.

TITOLO II – LA CONSULTA

Articolo 3 - Organi

1) Sono organi della Consulta:

a) l'Assemblea, quale organo di indirizzo generale e avente funzione deliberativa;

b) il Presidente;

c) il Vicepresidente;

d) il Segretario;

e) Commissioni di lavoro, quali organi operativi.

2) La Consulta per la realizzazione dei suoi compiti istituzionali e lo svolgimento della sua attività, si avvale della collaborazione degli Enti locali e di tutti gli organismi e gli uffici che agiscono in specifici settori. I componenti della Consulta non percepiscono alcun compenso.

Articolo 4 - L'Assemblea

1) Come membri di diritto fanno parte dell'Assemblea della Consulta, con diritto di voto, l'Assessore o il Consigliere delegato alle Politiche Giovanili, un rappresentante studentesco di Istituto per ognuna delle Scuole Medie Superiori cittadine, eventuali rappresentanti studenteschi di Atenei e/o Politecnici residenti nel territorio comunale.

2) Quanto alla composizione fanno inoltre parte dell'Assemblea, con diritto di voto, i soggetti sotto elencati, nella persona dei loro presidenti o rappresentanti legali, che ne facciano richiesta sulla base di quanto indicato al seguente comma 3):

a) le Associazioni socio-culturali regolarmente costituite e registrate, operanti sul territorio cittadino, qualora gli associati siano almeno per il 50% di età compresa tra i 15 e i 35 anni (requisito documentabile con libro dei soci);

b) le Associazioni sportive, di volontariato, musicali-bandistiche, le onlus, regolarmente costituite e registrate, operanti sul territorio cittadino, qualora gli associati siano per almeno il 50% di età compresa tra i 15 e i 35 anni (requisito documentabile con libro dei soci).

3) Le richieste di adesione alla Consulta, indirizzate all'Amministrazione Comunale, vengono presentate al Protocollo generale del Comune. Ogni soggetto iscrivibile alla Consulta deve indicare per iscritto un proprio rappresentante effettivo e uno supplente di età compresa tra i 15 e i 35 anni. La delega deve essere indirizzata alla Consulta Giovanile e deve contenere l'indicazione del recapito cui devono essere inviate le convocazioni. Ogni organizzazione aderente alla Consulta può sostituire un proprio rappresentante, purché informi per iscritto il Presidente. L'adesione dovrà essere comunicata per iscritto, dal legale rappresentante o responsabile richiedente all'Assessore comunale con delega alle Politiche Giovanili ove già nominato o al Sindaco. Con la richiesta dovrà essere:

a) allegato l'atto costitutivo e lo statuto;

b) indicato il rappresentante ed il supplente designato a far parte della Consulta;

c) esplicitata l'accettazione della clausola di essere a conoscenza che la partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito senza che ciò comporti richiesta alcuna di somme a qualsiasi titolo, neanche di rimborso spese eventualmente sostenute per la partecipazione.

4) Il nullaosta all'adesione da parte del Servizio che ha in capo le Politiche giovanili, dopo il controllo del rispetto dei predetti elementi, dovrà essere comunicato all'assemblea nella prima riunione utile, per la relativa mera e formale presa d'atto. Nella prima riunione la comunicazione è a cura dell'Assessore alle Politiche giovanili se nominato o del Sindaco. Ai fini della valutazione sui requisiti non sono ammessi criteri o elementi diversi da quelli proposti in questo regolamento.

5) La decadenza da componente della Consulta ha luogo per assenza a tre (3) sedute consecutive, senza giustificato motivo comunicato prima della seduta al Presidente della Consulta. Si determina la sua automatica decadenza e l'organismo che lo ha espresso dovrà procedere alla sua sostituzione, comunicando il nuovo nominativo per iscritto. Nessun membro designato può rappresentare più di un'associazione, organizzazione, fondazione. E' possibile in qualsiasi momento l'adesione di nuovi gruppi, organizzazioni e associazioni. Eventuali dimissioni, decadenze e nuove istanze di adesione successive, nonché le naturali decadenze per sopraggiunti limiti di età, avranno decorrenza immediata.

6) Il Servizio che ha in capo le Politiche giovanili entro il 31 dicembre di ciascun anno provvede all'aggiornamento annuale dei componenti, inserendo le nuove adesioni, cancellando coloro che hanno perso i requisiti e i dimissionati.

Articolo 5 - Attribuzioni dell'Assemblea

1) L'Assemblea è l'organo di indirizzo programmatico e di controllo della Consulta Giovanile. Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
- b) esprimere gli obiettivi programmatici da perseguire nell'ambito delle finalità di cui al presente regolamento;
- c) deliberare in merito alle proposte presentate all'Assemblea da parte dei componenti.

Articolo 6 - Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario

1) Il Presidente della Consulta e il Vicepresidente sono eletti dall'Assemblea nella sua prima riunione, a maggioranza assoluta dei componenti in prima convocazione e a maggioranza relativa, in seconda convocazione.

2) Il Presidente e il Vice Presidente, in quanto rappresentanti della Consulta devono essere maggiorenni. Durano in carica due anni. Alla scadenza dell'incarico possono essere rieletti per una sola volta. In assenza del Presidente, nel corso delle riunioni, ne fa funzioni il Vicepresidente. In caso di assenza sia del Presidente che del Vicepresidente le funzioni saranno svolte dal componente più anziano.

3) Il Presidente coordina i lavori della consulta, ne assume la rappresentanza formale, convoca e presiede le riunioni, nomina il segretario tra gli appartenenti alla Consulta e garantisce che gli atti proposti siano sottoposti all'esame dell'Amministrazione comunale.

4) Il Segretario per ogni incontro redigerà un verbale riportante le presenze ed i contenuti discussi, che dovrà essere approvato dall'assemblea nella seduta successiva. In caso di assenza del Segretario il Presidente provvederà a nominare chi ne faccia le funzioni.

TITOLO III – FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE

Articolo 7 – Convocazione dell'Assemblea

1) La Consulta si riunisce di regola almeno due volte l'anno, secondo una programmazione semestrale e ogni qualvolta se ne rilevi la necessità.

2) La prima seduta è convocata dal Sindaco o dall'Assessore alle politiche giovanili o dal consigliere delegato.

3) Le sedute successive sono convocate dal Presidente della Consulta con almeno 7 giorni di anticipo sulla data di convocazione. E' consentita anche tramite avviso telefonico, o a mezzo e-mail con almeno 48 ore di anticipo.

4) Oltre alla stessa Assemblea, a maggioranza dei suoi componenti, possono altresì richiedere la convocazione in via straordinaria della Consulta: il Sindaco, l'Assessore o il consigliere delegato alle Politiche Giovanili.

5) L'Assemblea può invitare a partecipare ai propri lavori, di volta in volta e sulla base dei temi da trattare, esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, il Sindaco, i Consiglieri, gli Assessori ed i Funzionari del Comune.

Articolo 8 – Sedute e validità

1) La riunione in prima convocazione dell'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti effettivi e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli stessi. Le sedute dell'assemblea sono pubbliche e si tengono in idonea sede individuata dal Comune.

Articolo 9 - Validità delle deliberazioni

1) Le deliberazioni rappresentano la manifestazione della volontà dell'Assemblea espressa mediante votazioni effettuate per alzata di mano, fatta salva l'elezione degli organi interni per la quale si procede mediante votazione a scrutinio segreto.

2) L'Assemblea assume le proprie deliberazioni a maggioranza relativa dei presenti; ciascun partecipante all'Assemblea ha diritto ad un voto. Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali ed i Funzionari Comunali possono partecipare ai lavori dell'Assemblea senza diritto di voto.

3) L'esito delle votazioni è documentato dal verbale redatto dal Segretario.

Articolo 10 - Modificazioni dello Statuto

1) Lo statuto della Consulta può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione. L'Assemblea della Consulta può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi del Regolamento, con deliberazione approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti dell'Assemblea. La proposta di modifica deve essere sottoposta al vaglio del Consiglio Comunale.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Articolo 11 – Trattamento dati personali

1) I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste. I soggetti interessati possono esercitare i diritti riconosciuti ai sensi del D.Lgs. 196/03 s.m.i. I dati trattati in conformità alle norme vigenti, dagli uffici comunali tenuti all'applicazione del presente regolamento, possono essere oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti pubblici o privati in relazione alle finalità del regolamento.

Articolo 12 – Internet, media e social network

1) La Consulta potrà usufruire di uno spazio istituzionale sul sito del Comune di Modugno nella sezione dedicata alla Consulta giovanile. E' concesso esclusivamente l'utilizzo di un gruppo istituzionale della Consulta su Facebook e la responsabilità del corretto e idoneo utilizzo è in capo al presidente della Consulta che dovrà gestire e moderare gli spazi destinati alla comunicazione ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento.

Articolo 13 - Disposizioni finali

1) Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento valgono le leggi e le normative vigenti, comprensive di quelle sugli obblighi di pubblicazione.